

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA
ARTICOLO 1

- DENOMINAZIONE -

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal libro V, codice civile e degli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti di tutte le altre disposizioni dell'ordinamento sportivo una società a responsabilità limitata con la denominazione sociale:

**"GOLF PINEROLO SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A
RESPONSABILITA' LIMITATA" siglabile "GOLF PINEROLO S.S.D. A
R.L.".**

La società richiederà il riconoscimento ai fini sportivi ex articolo 10 del D.Lgs. 36/2021.

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza della società è obbligatorio l'uso della locuzione "società sportiva dilettantistica", anche in acronimo "S.S.D.".

ARTICOLO 2

- SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI -

La società ha sede in Pinerolo (TO).

La società sportiva dilettantistica trasmette, in via telematica, entro i termini di legge, all'ente affiliante una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e del revisore/revisori legali e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società si intende eletto presso l'ultimo domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

ARTICOLO 3

- OGGETTO -

La società non ha scopo di lucro.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 è vietata qualunque distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, a lavoratori e collaboratori, ad amministratori e agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto sociale.

La società destina eventuali utili e/o avanzi di gestione unicamente per lo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, con assoluta esclusione della possibilità di destinare una parte degli utili in favore dei soci così come previsto dai commi 3 e 4-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. 36/2021.

La società ha quale oggetto e scopo principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del golf e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

La società si propone di promuovere, a livello dilettantistico ed amatoriale, la diffusione del gioco del golf.

In particolare, ed a mero titolo esemplificativo la società provvede:

- a. all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del gioco del golf;
- b. al coordinamento delle attività che interessino comunque lo svolgimento della pratica del gioco del golf;
- c. a curare la gestione a fine sportivo del gioco del golf e delle relative strutture nonché delle attrezzature sportive e ricreative presenti nelle strutture sportive di cui ha la disponibilità in via continuativa ed esclusiva.

Nell'esercizio della propria attività la società si impegna a rispettare le norme e direttive fissate dal CONI e della Federazione Sportiva cui è affiliata, nonché ogni altra norma in materia.

La società accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIP, delle Federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della società nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle società affiliate.

In particolare, la società per sé e per i propri Soci:

1. riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della Federazione Italiana Golf ("FIG") e delle altre organizzazioni e federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI alle quali la società intenderà aderire;
2. si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote associative stabilite dalla FIG e delle altre organizzazioni e federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI alle quali la società intenderà aderire;
3. si impegna far osservare ai propri iscritti e tesserati, lo statuto e i Regolamenti della FIG e delle altre organizzazioni e federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI alle quali la società intenderà aderire, nonché le deliberazioni e le decisioni dei loro Organi adottate nel rispetto delle sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali;
4. si impegna al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla FIG e delle altre organizzazioni e federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI alle quali la società intenderà aderire anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 39/2021;
5. prende atto ancora che condizione indispensabile per essere Socio d'essa società è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potrà svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attività, strettamente connesse al fine istituzionale:

- a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'allestimento, al miglioramento alla

gestione e alla conduzione di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto d'immobili da destinare ad attività sportive, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;

b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;

c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive;

d) gestire e fornire tutti i beni e servizi, comprese le attrezzature, che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari per il corretto svolgimento della disciplina sportiva da parte dei Soci, Tesserati, loro congiunti, frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate;

e) aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici a carattere locale, nazionale od anche internazionale, con cooperative e con associazioni di categoria.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 1-bis del D.Lgs. 36/2021, sono esclusi dal computo delle attività secondarie e strumentali,

i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive.

ARTICOLO 4

- DURATA -

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E RECESSO DEI SOCI

ARTICOLO 5

- CAPITALE SOCIALE -

Il capitale sociale è di euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

La società non ha fine di lucro e non potrà distribuire utili o sopravvenienze, così come è escluso l'aumento di capitale mediante utilizzo di riserve da utili.

ARTICOLO 6

- FINANZIAMENTI -

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti nel rispetto delle normative vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio fra il pubblico.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica il disposto dell'articolo 2467 codice civile.

ARTICOLO 7

- TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI -

Le quote di partecipazione possono essere cedute esclusivamente a un importo non superiore al valore nominale

di ciascuna effettivamente versato.

Le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore di altri soci.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, spetta ai soci regolarmente iscritti al Registro delle Imprese il diritto di prelazione.

Pertanto il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal Registro delle Imprese mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi ivi indicato; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le modalità della cessione; la partecipazione oggetto di cessione dovrà comunque essere trasferita a un prezzo non superiore al suo valore nominale effettivamente versato.

Nell'ipotesi di esercizio della prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta sarà ripartita tra i soci che esercitano il diritto di prelazione in proporzione al valore nominale della partecipazione di ciascuno.

La comunicazione dell'intenzione a trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c.

ARTICOLO 8

- RECESSO -

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;
- h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata.

La raccomandata o la PEC devono essere inviate entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nell'elenco soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In deroga a quanto previsto dalla legge ordinaria, e in considerazione della legislazione speciale in materia di società sportive dilettantistiche e della particolare natura della società, priva di alcun fine di lucro, i soci che recedono dalla società non hanno diritto di ottenere alcun rimborso, né in relazione alla quota di partecipazione sottoscritta, né in relazione alle riserve del patrimonio sociale.

Verificandosi il caso di recesso di uno o più soci, il valore delle quote di partecipazione dagli stessi possedute dovrà essere destinato a una specifica riserva di capitale, della quale è espressamente esclusa la distribuibilità per tutta la durata della società.

In tal caso, dovendosi procedere all'annullamento delle quote dei recedenti, in mancanza di riserve disponibili andrà ridotto in misura corrispondente il Capitale Sociale.

Qualora, per effetto di tale riduzione, il Capitale Sociale dovesse ridursi al di sotto del minimo legale, spetterà ai soci deliberare l'incremento del Capitale Sociale fino al minimo legale stesso ovvero lo scioglimento della società.

ARTICOLO 9

- LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AL SOCIO RECEDUTO -

Nelle ipotesi previste dal precedente articolo, in considerazione dell'esclusione dello scopo di lucro della società e in conformità a quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2002 numero 289, le partecipazioni saranno rimborsate al Socio receduto in base al loro valore nominale.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro centoottanta giorni dalla comunicazione del medesimo alla Società e può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo proporzionalmente il capitale sociale.

In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 codice civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del Socio receduto, la Società si scioglierà ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, n. 5, codice civile.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI, ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

- DECISIONI DEI SOCI -

I Soci decidono su tutte le materie loro riservate dalla Legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

La società si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci le materie indicate nell'articolo 2479, secondo comma, codice civile.

ARTICOLO 11

- DIRITTO DI VOTO -

Il diritto di voto compete ai soci iscritti nel Registro delle Imprese; ciascun socio ha diritto a un solo voto indipendentemente dal valore della quota posseduta.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci né alle deliberazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 12

- CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO -

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto da parte di tanti Soci che rappresentino la percentuale del capitale sociale richiesta per la deliberazione oggetto di approvazione a norma dei successivi articoli.

Il socio che propone l'adozione di una decisione dovrà fornire copia del documento da approvare, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento a tutti gli altri soci nonché all'Organo Amministrativo e all'Organo di controllo, se nominato.

Nel caso di proposta avanzata dall'Organo Amministrativo la stessa deve essere portata a conoscenza di tutti i Soci e dell'Organo di controllo, se nominato, con le medesime modalità di cui sopra.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

La decisione si considera assunta quando, entro il termine indicato nella proposta, l'Organo Amministrativo riceve copia della decisione approvata per iscritto da tanti soci che rappresentino la percentuale dei soci richiesta a norma dei successivi articoli.

La mancanza di risposta dei soci entro il termine suddetto viene considerata astensione.

L'Organo Amministrativo entro dieci giorni dalla data di assunzione della decisione darà comunicazione scritta dell'avvenuta approvazione a tutti i soci e all'Organo di controllo, se nominato, indicando: i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato; la data in cui si è formata la decisione; eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci.

ARTICOLO 13

- ASSEMBLEA DEI SOCI -

13.1 - Nel caso le decisioni abbiano per oggetto le materie di cui all'art. 2479, numeri 4 e 5, codice civile, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Statuto, le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

13.2 - L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo, con preavviso ricevuto almeno otto giorni prima rispetto al giorno fissato per l'adunanza depositato presso la sede sociale e inviato con posta elettronica o fax all'indirizzo di posta elettronica o al recapito telefonico comunicati alla Società e risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.

In difetto di tale comunicazione la convocazione sarà effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita nel medesimo termine di otto giorni prima

dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

13.3 - L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

13.4 - Ogni Socio che abbia diritto di intervenire nell'Assemblea può farsi rappresentare solo da un altro socio per delega scritta contenente il nome del rappresentante, che deve essere conservata dalla Società.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega.

La rappresentanza può essere conferita agli Amministratori.

13.5 - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se nominato, o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzianti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel Libro delle decisioni dei Soci.

13.6 - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci (a prescindere dal valore della quota posseduta) e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 codice civile con il voto favorevole di almeno la metà dei Soci.

Nel caso di decisione assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza soci.

TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE
ARTICOLO 14

- AMMINISTRAZIONE -

14.1 - La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri ovvero da due o più amministratori con poteri tra loro congiunti o disgiunti ai sensi del combinato disposto degli articoli 2475, terzo comma, 2257 e 2258 codice civile.

L'amministrazione può essere affidata anche a non soci.

Ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2021, non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprono cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

I componenti dell'organo amministrativo destinatari di provvedimenti disciplinari da parte degli organi della FIG dovranno astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto questioni di natura sportiva assunte dagli organi sportivi federali.

Non possono essere nominati amministratori coloro i quali si vengano a trovare in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del CONI e della Federazione di appartenenza o siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Agli amministratori, compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 36/2021 e dalle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, può essere attribuita una indennità, oltre al rimborso spese sostenute per ragioni del loro ufficio, da determinarsi dai soci con decisione valida fino a modifica, o per il diverso tempo stabilito in sede di decisione stessa.

Sempre nei limiti di legge e delle disposizioni di qualunque natura comunque vigenti nell'ambito dell'ordinamento sportivo dilettantistico, i soci possono inoltre assegnare all'organo amministrativo una indennità per la cessazione del rapporto.

Le indennità agli amministratori, che potranno essere costituite, verificandosene le circostanze, anche da compensi per lavoro sportivo nell'ambito dilettantistico e/o per svolgimento di attività di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ai sensi delle vigenti normative, e dovranno essere assegnati rispetto all'impegno richiesto e, comunque, congrue in relazione ai ricavi conseguiti e alle finalità della società.

14.2 - Il numero degli Amministratori e la loro durata in carica vengono stabiliti dall'Assemblea e restano determinati fino a revoca o dimissioni salvo diversa delibera assembleare.

14.3 - Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso la decisione, ferme le maggioranze richieste dai successivi articoli, è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti aventi il medesimo contenuto.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in adunanza collegiale in tutti i casi espressamente previsti dalla Legge o dal presente Statuto od ove lo richiedano almeno due Amministratori.

In questo caso, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

14.4 - Il Consiglio è convocato mediante avviso spedito almeno tre giorni prima dell'adunanza a tutti gli Amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con posta elettronica o fax all'indirizzo di posta elettronica o al recapito telefonico comunicati alla società e risultante dai libri sociali o dal Registro Imprese.

In difetto di tale comunicazione la convocazione sarà effettuata con lettera raccomandata spedita nel medesimo termine di tre giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, il suindicato termine è ridotto ad un giorno prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, sia ove la decisione sia adottata mediante deliberazione scritta sia ove la stessa sia assunta in adunanza collegiale, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

In caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente, salvo che il Consiglio sia costituito da due persone, nel qual caso la delibera dovrà essere assunta all'unanimità.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

14.5 - L'Organo Amministrativo è investito di ogni più ampio potere di amministrazione della società, essendo ad esso demandato tutto ciò che per Legge o dal presente Statuto non sia inderogabilmente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo e quinto dell'articolo 2381 codice civile.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma, codice civile.

14.6 - La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a tutti gli amministratori congiuntamente o disgiuntamente quando siano investiti del potere amministrativo ai sensi degli articoli 2257 e 2258 codice civile e, ove esista il consiglio di amministrazione, al Presidente del Consiglio, nonché, nell'ambito dei poteri loro conferiti dal Consiglio al o agli Amministratori Delegati.

14.7 - Sugli amministratori gravano gli obblighi di cui agli articoli 14 del D.Lgs. 36/2021 e 6.3 del D.Lgs. 39/2021 per l'aggiornamento telematico dei dati societari in caso di

modifiche sopravvenute, da comunicarsi entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

TITOLO V
ORGANO DI CONTROLLO
ARTICOLO 15

- ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE -

La società può nominare, ai sensi dell'articolo 2477 codice civile, un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 codice civile e nei casi in cui sia richiesto dalla Federazione di appartenenze, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

L'organo di controllo è nominato dai soci.

Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

L'organo di controllo è rieleggibile.

Il compenso dell'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

Ove nominato, l'organo di controllo esercita altresì il controllo contabile.

TITOLO VI
ESERCIZI SOCIALI, UTILI, LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 16

- ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO, UTILI -

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Eventuali utili non potranno essere distribuiti ai soci, anche in forma indiretta e, dopo aver prelevato il 5% (cinque per cento) destinato al fondo di riserva legale, fino al raggiungimento di un ammontare pari ad un quinto del capitale sociale, dovranno essere reinvestiti nella società per il perseguimento esclusivo delle finalità di cui all'oggetto sociale.

ARTICOLO 17
- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -

La liquidazione della società avrà luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di

essi;

e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;

f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo attivo che emergesse dopo il rimborso ai soci del capitale (da intendersi al suo valore nominale effettivamente versato dai soci) è devoluto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. 36/2021, ad altre società e associazioni sportivo dilettantistiche con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, salvo diversa destinazione di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 18

- TESSERATI -

I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui la società è affiliata e sono rappresentati da:

- a. atleti;
- b. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- c. dirigenti;
- d. tecnici, istruttori;
- e. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui la società è affiliata.

La società, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati.

I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui la società è affiliata dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal Titolo III - Capo I - articoli 15 e 16 del D.Lgs. 36/2021.

Art. 19

- Principio di democraticità -

La società, deve garantire il rispetto del principio democratico e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, in conformità alle deliberazioni ed agli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale, di seguito denominato C.I.O., e del CONI.

Art. 20

- Commissione Sportiva -

1 L'attività sportiva della società è organizzata da un'apposita Commissione Sportiva composta da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne designa fra i suoi componenti il Presidente.

2 Essa ha durata 3 anni.

3 La Commissione Sportiva delibera con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le delibere sono assunte a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui per qualsiasi motivo venga a cessare

dalla carica uno dei membri, questo viene sostituito con un Associato designato dal Consiglio di Amministrazione.

4 Nel caso il Presidente della Commissione si dimetta, l'intera Commissione decade.

Art. 21

- Attività della Commissione Sportiva -

La Commissione Sportiva:

- a. sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative utili alla propaganda golfistica, per la compilazione del calendario della società e per l'uso e le eventuali modifiche degli impianti sportivi;
- b. provvede alla formazione delle squadre rappresentative della società;
- c. controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
- d. vigila sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva con facoltà di richiamo scritto;
- e. ove ravvisi una violazione attinente alle regole del golf, dovunque commessa da Tesserati del Circolo, che potrebbe dare avvio ad un'azione disciplinare, è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 22

- Comitato Handicap e suoi compiti -

1. Il Comitato Handicap deve essere formato da un minimo di tre fino ad un massimo di 5 componenti, di cui uno con l'incarico di Presidente ed uno deve essere il segretario sportivo del Circolo, ma non in veste di Presidente.
2. Il Presidente del Comitato Handicap opera come referente verso le Autorità Locali FIG sul territorio incaricate dell'applicazione dell'EGA HS (SSZ - Sezioni Sportive Zonali).
3. In caso di rinuncia, dimissioni e/o sospensione di ogni singolo componente, la società è tenuta a provvedere rapidamente alla sostituzione ed a comunicare immediatamente al CHCR la variazione; il Comitato Handicap si intende sospeso fino al momento in cui il numero dei componenti non sia ritornato al numero minimo previsto al punto 1.
4. Compito essenziale del Comitato Handicap è la verifica e la responsabilità della corretta applicazione nel proprio Circolo di quanto previsto da:
 - normativa EGA Handicap System
 - circolari F.I.G. in materia
 - decisioni e newsletter del CHCR.

Art. 23

- Commissione Disciplinare di 1^ Istanza -

1. La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza è composta da minimo tre membri effettivi, che designano tra loro un Presidente, e da due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti che non rivestano altre cariche.
2. La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza rimane in carica per tre anni.
3. Salva la competenza degli organi di giustizia federale, la Commissione è competente a decidere, giudicando pro bono et aequo, in qualità di organo arbitrale irrituale a norma e nei limiti di cui dello Statuto della Federazione Italiana Golf qualunque controversia concernente la vita della società, che dovesse insorgere tra tesserati e tra tesserati e la società.

4 E' inoltre competente a decidere tutti i casi d'indisciplina e di inosservanza delle norme statutarie o regolamentari e di scorretto comportamento dei tesserati.

5 Può deliberare le seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- censura;
- sospensione temporanea;
- espulsione.

6 La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza ha sede presso la Segreteria della società e decide nel rispetto del principio del contraddittorio, dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni, ed aver espletato tutte le altre indagini ritenute opportune.

7 La relativa decisione deve essere redatta per iscritto e depositata presso la Segreteria della società entro trenta giorni dall'inizio del procedimento salvo motivate proroghe disposte dall'organo giudicante.

8 Viene data notizia della stessa mediante esposizione nella/e bacheca/che della società dei dati ed elementi strettamente necessari (per estratto), inerenti le decisioni disciplinari dichiarate provvisoriamente esecutive e quelle divenute esecutive in via definitiva in quanto non più impugnabili per avvenuta decorrenza dei termini per l'appello.

9 Copia della decisione deve essere notificata sia agli interessati che al Consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

10 Contro il provvedimento adottato, sia gli interessati che il Consiglio di amministrazione possono presentare entro venti giorni dalla sua notificazione, ricorso alla Commissione Disciplinare di 2^ Istanza.

11 In pendenza del ricorso, gli effetti del provvedimento adottato dalla Commissione Disciplinare di 1^ Istanza, rimangono sospesi, se la Commissione Disciplinare di 1^ Istanza stessa non li ha dichiarati provvisoriamente esecutivi.

Art. 24

- Commissione Disciplinare di 2^ Istanza -

1. La Commissione Disciplinare di 2^ Istanza è costituita da minimo tre membri effettivi che designano tra di loro un Presidente e da due supplenti, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti che non rivestano altre cariche.

2. La Commissione Disciplinare di 1^ Istanza rimane in carica per tre anni ed è competente a decidere in via definitiva, applicando le medesime norme processuali previste nel precedente articolo, su tutte le impugnazioni avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di 1^ Istanza.

3. Per la modalità di esposizione in bacheca delle decisioni definitive si rinvia - per quanto applicabile - al precedente articolo.

Art. 25

- Rappresentanza e assistenza -

1 Nei procedimenti previsti dai precedenti artt. 23 e 24, gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché tesserato, munita di delega scritta e, che non rivesta cariche della società.

2 I tesserati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 806 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro

attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia.

Art. 26

- Alternatività dei procedimenti -

1 Nei procedimenti a carico dei tesserati, l'intervento della Commissione Disciplinare di 1^ Istanza rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione Italiana Golf a termini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Golf, ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'Associato inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione Disciplinare di 1^ Istanza.

2 Le decisioni disciplinari e cautelari definitive o dichiarate provvisoriamente esecutive della Federazione Italiana Golf relative agli Associati, sono esposte in bacheca analogamente a quanto previsto dall'art. 35.

ARTICOLO 19

- CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

Tutte le controversie insorgenti tra la società e i soci ovvero tra i soci saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione Italiana Golf.

In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni FIG, questo sarà composto da tre membri designati dal Presidente del Tribunale di Torino.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla data dell'evento originante la conoscenza, indicando, nella medesima lettera, il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede in Torino e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Ove possibile dovrà essere adottata la procedura arbitrale prevista dalla FIG.

ARTICOLO 20

- NORMA FINALE -

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia.